CAMERA DEI DEPUTATI N. 2874-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 aprile 1957 (*Stampato n. 1858*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 aprile 1957

—

Adesione alla Convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della Convenzione stessa

Presentata alla Presidenza il 13 novembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione che la II Commissione sottopone al vostro giudizio, e alla quale l'Italia ha aderito, fu stipulata a Ginevra il 7 novembre 1952; riflette l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario; si tratta ora di eseguirla.

La Convenzione va, a parere della Commissione, approvata perché costituisce una definitiva sistemazione delle regole comuni

concernenti l'importazione delle merci di ogni genere, sia che si tratti di prodotti naturali o di articoli manufatti, sia che si tratti di quello speciale materiale pubblicitario che certo faciliterà gli scambi commerciali

La Commissione giudica che con quest'ultima Convenzione la delicata e complessa materia sia stata finalmente regolata con molta precisione, sicché da essa il commercio internazionale potrà trarre sicuro giovamento pratico Anche il commercio italiano non potra che avvantaggiarsene.

Per questi motivi ve ne proponiamo l'approvazione.

CANTALUPO *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART 1

Il Presidente della Repubblica e autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952.

ART 2

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.